

Il Consigliere anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

ORIGINALE 1 COPIA 1



COMUNE DI AIDONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 30 SET 2015 immediatamente esecutiva: SI 1 NO 1

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi a persone fisiche.

L'anno duemilaquindici, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 18.00, nella sede Municipale si e' riunito, in seduta pubblica ordinaria¹ di prima² convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello del Presidente risultano :

			Presenti	Assenti
1	Consigliere	CHIARENZA SEBASTIANO	X	
2	Consigliere	CALCAGNO MARIA CARLA		X
3	Consigliere	CALCAGNO VIVIANA	X	
4	Consigliere	PALERMO ZAGARA EMILIA	X	
5	Consigliere	MENDOLA STEFANO		X
6	Consigliere	ALBERGO SALVATORE	X	
7	Consigliere	GRASSO TIZIANA	X	
8	Consigliere	RANDAZZO ANTONIO	X	
9	Consigliere	CARISTIA SIMONE	X	
10	Consigliere	MININCLERI MARTINA	X	
11	Consigliere	CIANTIA NUNZIO	X	
12	Consigliere	CURIA FILIPPO	X	
13	Consigliere	GANGI KATIA	X	
14	Consigliere	PITTA' MARIA PINA		X
15	Consigliere	RACCUGLIA VALENTINA	X	
TOTALE			12	3

Partecipa il Segretario Comunale DR. VINCENZO SCARCELLA

Assume la Presidenza del Consiglio DR. SEBASTIANO CHIARENZA

Risultato che i Consiglieri sono in numero legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essendo presente la maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 53 L.R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, i responsabili dei servizi interessati, ciascuno per la propria competenza, hanno espresso parere favorevole alla proposta, come in atti.

La seduta è Pubblica³

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto, ai sensi della L. R. n. 44/91, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal al e, pertanto, per⁴ giorni consecutivi.

Aidone, li

IL MESSO COMUNALE

timbro

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

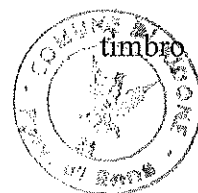
Il presente atto è divenuto esecutivo in data 30 SET. 2015..

☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).

☐ essendo trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).

☐ essendo trascorsi dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Aidone, li



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li

Il Funzionario Comunale

⁴ 15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

¹ Ordinaria - Straordinaria o d'urgenza

² Prima o Seconda convocazione

³ Pubblica o segreta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile dell'Area

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"(art.49) in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 08 MAG. 2015



Il Responsabile
(d.ssa Paola Drago)

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 49. Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime:

PARERE _____

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

Impegno numero _____ Somma da impegnare € _____

Capitolo di bilancio _____ Competenza / Residui _____

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziario

Registrata in Segreteria / PRE. B. EDW. S.
N° 08 / MAG. 09.15
L'impiegato _____

COMUNE DI AIDONE
-Provincia di Enna-

AREA 4
(Demografica - Sociale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE.

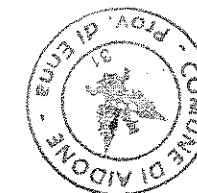
Il Respons.le dell'Area: D.ssa Paola Drago.

Data 10 8 MAG. 2015

Il Responsabile del Procedimento
(Assistente Sociale)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Paola Drago)

Visto:
L'Assessore



Approvata nella seduta del _____ immediatamente esecutiva: SI ☒ NO ☐

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

IL Responsabile

Premesso che pervengono all'Amministrazione comunale numerose richieste di aiuto per problemi economici da parte di cittadini/e in condizione di disagio, dovuti alla criticità dell'attuale situazione economica;

Considerato che il regolamento comunale approvato con Deliberazione Commissariale n. 171 del 31/03/1992, denominato "Regolamento concessione contributi", risulta essere ormai superato da bisogni sempre più complessi;

Ritenuto necessario provvedere ad un nuovo strumento di disciplina per la concessione di contributi economici, rivolto a cittadini/e, che abbia come obiettivo il superamento di situazioni di bisogno, il contrastare l'esclusione sociale e il favorire l'autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli;

Dato atto che le considerazioni sopra riportate hanno indirizzato l'Amministrazione comunale a cercare di ridisciplinare la materia inerente la concessione di contributi economici attraverso un nuovo regolamento denominato "Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche";

Vista la nota del Sindaco, prot. n. 53/Segr. del 09/04/2015,;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 18 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra enunciate, di abrogare il regolamento comunale approvato con Deliberazione Commissariale n. 171 del 31/03/1992, denominato "Regolamento concessione contributi";

Visti:

- l'art. 12 della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a predeterminare i criteri e le modalità cui le stesse devono attenersi per la concessione di contributi;
- gli artt. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste le LL.RR. n.44/91, 23/98, n.30/2000, n.10/91, n.23/97, n.25/00;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

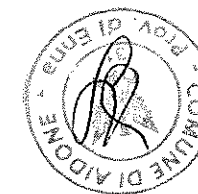


Per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Approvare il regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche, composto di n. 18 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Dare atto che il regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del C. C., che potrà modificare gli importi di cui agli artt. 6 - 16 - 17.
- 3) Abrogare di conseguenza il regolamento approvato con Deliberazione Commissariale n. 171 del 31/03/1992, denominato "Regolamento concessione contributi".
- 4) Pubblicare il suddetto regolamento sul sito internet comunale ed all'albo pretorio on-line.

Allegati alla presente:

- 1 - Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche.
- 2 - Nota del Sindaco.



L'o.d.g. prosegue con il 7° punto: Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi a persone fisiche.

Interviene l'assessore Caristia il quale illustra il regolamento composto da 18 articoli . Con l'atto si dà dignità ai cittadini attraverso l'istituzione dei servizi previsti nel regolamento. Ad oggi sono pervenute 36 domande ma il registro è ancora aperto.

Il Consigliere Palermo vota favorevole . L'atto restituisce dignità ai cittadini, complimenti all'assessore Caristia e all'assistente sociale Alaimo.

Il Consigliere Curia dichiara che lo spirito della delibera è da condividere, evita il parassitismo Chiede se è prevista l'assicurazione .L'assessore e l'assistente sociale rispondono affermativamente e assicurano tra l'altro che verrà rispettata la graduatoria.

Il Consigliere Curia chiede se sono previsti interventi per situazioni particolarmente di estrema difficoltà. Presenta un emendamento con il quale chiede la verifica dell'applicazione delle norme regolamentari da parte di un gruppo di Consiglieri .

L'assistente sociale Alaimo assicura il Consigliere Curia che sono previsti nel regolamento gli interventi per i casi estremi.

Il Presidente a questo punto mette ai voti la proposta di emendamento.

La proposta di emendamento presentata dal Consigliere Curia viene approvata all'unanimità .

Con successiva votazione unanime viene approvata la delibera comprendente l'emendamento.

Con separata votazione unanime viene dichiarata l'immediata esecutività dell'atto.



COMUNE DI AIDONE
Provincia di Enna

Il Sindaco

Prot. Segr. n. 53 del 09.04.2015

Al Responsabile Area Sociale
D.ssa Paola Drago
Sede

Al V. Segretario Generale
dr. G. Salvatore Marchi

Oggetto: direttiva predisposizione nuovo Regolamento erogazione sussidi soggetti economicamente disagiati

Si fa riferimento alla volontà da parte di questa Amministrazione di procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento per la erogazione di sussidi ai soggetti economicamente disagiati.

A tal fine si dispone voler predisporre una proposta di nuovo Regolamento alla luce delle vigenti disposizioni in materia sia nazionali che regionali.

Il nuovo Regolamento, tenendo conto delle consistenti riduzione dei trasferimenti erariali statali e regionali, dovrà tendere a garantire un sostegno economico ai soggetti ed ai nuclei familiari in temporaneo stato di bisogno e ad introdurre l'istituto del servizio civico e i voucher per lo svolgimento di attività lavorative socialmente.

Il nuovo Regolamento dovrà, altresì, prevedere adeguati meccanismi di controllo e di verifica del possesso dei requisiti degli aventi diritto.

Nel sottolineare la urgenza della suddetta direttiva, si resta in attesa di un riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Sindaco
Vincenzo Lacchiana
Vincenzo Lacchiana

COMUNE DI AIDONE

REGOLAMENTO **PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI** **A PERSONE FISICHE**

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 **Definizione e Principi**

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga, in armonia delle proprie risorse economiche, il servizio di assistenza economica. L'assistenza economica costituisce una forma di intervento a tantum limitata nel tempo.

Art. 2

Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati, in armonia alle risorse economiche, sono articolate nella maniera seguente:

- a. Assistenza economica temporanea (servizio civico)
- b. Assistenza economica straordinaria

Art. 3

Il Comune, in armonia alle proprie risorse finanziarie, può erogare l'assistenza economica ai soggetti e/o ai nuclei familiari in condizioni di disagio che possiedono un reddito inferiore alla soglia di povertà (minimo vitale) €290,00 (rivalutata secondo aumento ISTAT).

Il richiedente per l'accesso al beneficio dell'assistenza economica dovrà presentarsi preventivamente presso il servizio sociale competente per appurare, attraverso un colloquio preliminare il possesso o meno dei requisiti al fine di evitare inutili richieste.

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è rivolto ai cittadini residenti nel Comune da almeno un anno.

Art. 4

La richiesta di sostegno economico, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, va presentata dall'interessato all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il procedimento prevede l'intervento da parte del Servizio Sociale, che dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici (Comune, ASP, Ufficio di Collocamento, INPS, Guardia di Finanza ecc.) provvederà all'erogazione della corresponsione del contributo. Durante tale periodo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a

AR



comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

In caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Dirigente del Servizio procede alla revoca immediata del beneficio, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione, e avviando il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale.

Art. 5

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza economica, di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni da parte della Guardia di Finanza e/o della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.

Ulteriori istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

Art. 6

L'importo del contributo da erogare mensilmente ai richiedenti che versano in condizioni economiche di indigenza non può superare la somma di € 155,00.

Art. 7

La Giunta Comunale assegna mensilmente al Responsabile dell'Area Servizi Sociali la somma necessaria per l'erogazione del contributo ai beneficiari individuati dal Servizio Sociale Professionale, corredati dalle relative relazioni, attestanti la reale esistenza del disagio.

Art. 8

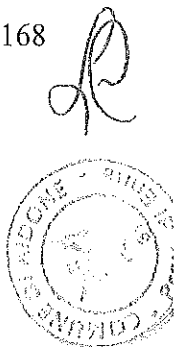
MOTIVI DI ESCLUSIONE

- a. Reddito superiore al minimo vitale;
- b. Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- c. Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedano;
- d. Ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie.

SERVIZIO CIVICO

Art. 9

Il Servizio civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolto da tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Aidone, privi di un'occupazione ed in stato di bisogno.



COMUNE DI AIDONE
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A PERSONE FISICHE

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1
Definizione e Principi

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga, in armonia delle proprie risorse economiche, il servizio di assistenza economica. L'assistenza economica costituisce una forma di intervento a tantum limitata nel tempo.

Art. 2

Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati, in armonia alle risorse economiche, sono articolate nella maniera seguente:

- a. Assistenza economica temporanea (servizio civico)
- b. Assistenza economica straordinaria

Art. 3

Il Comune, in armonia alle proprie risorse finanziarie, può erogare l'assistenza economica ai soggetti e/o ai nuclei familiari in condizioni di disagio che possiedono un reddito inferiore alla soglia di povertà (minimo vitale) €290,00 (rivalutata secondo aumento ISTAT).

Il richiedente per l'accesso al beneficio dell'assistenza economica dovrà presentarsi preventivamente presso il servizio sociale competente per appurare, attraverso un colloquio preliminare il possesso o meno dei requisiti al fine di evitare inutili richieste.

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è rivolto ai cittadini residenti nel Comune da almeno un anno.

Art. 4

La richiesta di sostegno economico, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, va presentata dall'interessato all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il procedimento prevede l'intervento da parte del Servizio Sociale, che dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici (Comune, ASP, Ufficio di Collocamento, INPS, Guardia di Finanza ecc.) provvederà all'erogazione della corresponsione del contributo. Durante tale periodo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a



comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

In caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Dirigente del Servizio procede alla revoca immediata del beneficio, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione, e avviando il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale.

Art. 5

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza economica, di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni da parte della Guardia di Finanza e/o della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.

Ulteriori istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

Art. 6

L'importo del contributo da erogare mensilmente ai richiedenti che versano in condizioni economiche di indigenza non può superare la somma di € 155,00.

Art. 7

La Giunta Comunale assegna mensilmente al Responsabile dell'Area Servizi Sociali la somma necessaria per l'erogazione del contributo ai beneficiari individuati dal Servizio Sociale Professionale, corredati dalle relative relazioni, attestanti la reale esistenza del disagio.

Art. 8

MOTIVI DI ESCLUSIONE

- a. Reddito superiore al minimo vitale;
- b. Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- c. Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedano;
- d. Ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie.

SERVIZIO CIVICO

Art. 9

Il Servizio civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolto da tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Aidone, privi di un'occupazione ed in stato di bisogno.



Art. 10

Il servizio civico, limitato nel tempo e in armonia alle risorse economiche previste, ha lo scopo di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo.

L'ammissione al servizio civico non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Art. 11

Possono accedere al servizio i cittadini in età lavorativa che versino in stato di bisogno regolarmente documentato e accertato.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente.

Nel caso di incapacità lavorativa del beneficiario è necessario produrre apposita certificazione rilasciata dall'ASP, dalla quale risulti tale circostanza. Lo stesso potrà essere sostituito da un componente del nucleo familiare maggiorenni.

Il Servizio Sociale Professionale valuterà anche l'eventuale incapacità gestionale del richiedente ed avrà facoltà di sostituire con altro componente del nucleo familiare maggiorenni.

Art. 12

Le istanze, redatte su appositi moduli comunali, devono essere presentate all'Ufficio del comune corredate dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare di età superiore a 16 anni;
- c) Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- d) Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

Art. 13

A seguito della presentazione delle istanze il Servizio Sociale Professionale, attenendosi ai seguenti indicatori: **prole, coniuge, affitto della casa, reddito familiare annuo**, (il riferimento è il reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione della domanda), valuterà lo stato di bisogno del nucleo familiare e avanzerà proposta di erogazione di un contributo in armonia alle risorse finanziarie.

Sarà data priorità a coloro i quali non hanno precedentemente beneficiato del servizio civico nell'anno precedente.

Art. 14

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati:

- a) servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) servizio di assistenza a persone disabili e anziani (in possesso del titolo legittimato);
- d) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
- e) ogni altro servizio che l'Ufficio di Servizio Sociale ritiene di poter individuare per la collocazione di soggetti svantaggiati.



Il beneficiario in cambio dovrà espletare attività di pubblica utilità di supporto all'Amministrazione Comunale.

Eventuale materiale necessario per lo svolgimento delle attività del servizio verrà acquistato tramite l'Ufficio economato, previa richiesta dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Il servizio sarà coordinato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Art.15

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura sociale.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Servizio Sociale e nel caso di malattia o infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

I giorni di malattia, giustificati da certificazione medica, dovranno essere recuperati nei tempi e nei modi stabiliti dal Servizio sociale, in caso contrario non si procederà alla liquidazione del beneficio.

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Art. 16

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare può organizzare turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità del bilancio. Gli addetti ai turni potranno svolgere prestazioni di durata da 2 a 4 ore giornaliere secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Verrà corrisposto un compenso orario forfettario pari a € 6,00 da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT.

Gli addetti potranno essere riconfermati solo una volta l'anno.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi.

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio che ha preso in carico il personale, attestandone l'effettiva attività lavorativa svolta.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta d'acconto.

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 17

L'assegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione straordinaria.

L'assegno economico straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale,
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto esemplificativamente per:



- a) condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale a cui sottoporsi fuori regione, terapie costose e prolungate;
- b) interventi in deroga nella propria abitazione a causa di calamità naturali gravi, che corrisponde al valore annuale minimo reddituale.
In tali casi il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere pari o inferiore al doppio del minimo vitale;
- c) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto, esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- d) venir meno per decesso di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia.

Il contributo straordinario verrà erogato, in armonia alle risorse finanziarie previste, e non può superare la somma di € **500,00** nello stesso esercizio finanziario.

Oltre ai casi elencati l'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini anche per interventi urgenti e di emergenza, supportati da documentazione o altro a giustificazione dell'intervento.

de

Art. 18

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Protocollo comunale, corredata dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, comprovante la situazione reddituale;
- b) Stato di famiglia dei componenti il nucleo familiare, compresi i minori che hanno completato la scuola dell'obbligo;
- c) Altri documenti atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.



comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

In caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Dirigente del Servizio procede alla revoca immediata del beneficio, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione, e avviando il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale.

Art. 5

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza economica, di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni da parte della Guardia di Finanza e/o della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria. Ulteriori istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

Art. 6

L'importo del contributo da erogare mensilmente ai richiedenti che versano in condizioni economiche di indigenza non può superare la somma di € 155,00.

Art. 7

La Giunta Comunale assegna mensilmente al Responsabile dell'Area Servizi Sociali la somma necessaria per l'erogazione del contributo ai beneficiari individuati dal Servizio Sociale Professionale, corredati dalle relative relazioni, attestanti la reale esistenza del disagio.

Art. 8

MOTIVI DI ESCLUSIONE

- a. Reddito superiore al minimo vitale;
- b. Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- c. Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedano;
- d. Ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie.

SERVIZIO CIVICO

Art. 9

Il Servizio civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolto da tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Aidone, privi di un'occupazione ed in stato di bisogno.



